



BL
R.G.
REG.
CRON

N° 2617/17
N° 10692/16
N°
N°

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Torre Annunziata, Avv. Antonio Iannello ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n 10692/16

TRA

La SRL

rapp.ta e difesa per mandato in atti dall'avv Roberto Iacovacci

Prefetto AR

Equitalia Sud

OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale 0712015000695654

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione depositato nei termini il ricorrente proponeva formale opposizione avverso alla cartella esattoriale di cui in epigrafe, per presunte violazioni al CDs, Adduceva la ricorrente, chela cartella non riportava, ne' le violazioni commesse, ne' erano stati mai notificati i verbali di contravvenzione, in essa richiamati. Di poi si contestava il diritto all'iscrizione nei ruoli esattoriali, Il Prefetto resistente, depositava documentazione in fotocopia, dichiarata conforme. Il ricorrente, impugnava la costituzione, in quanto tardiva, nonche' contestava la documentazione, poiche' non autenticata nei modi di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE


In via preliminare trattandosi di impugnazione ex art 615 cpc va dichiarata la competenza di questo giudice

Nel merito lo stesso e' totalmente fondato e merita integrale accoglimento con la conseguente declaratoria di annullamento dell' impugnato atto.

Osserva il giudicante, che sostanzialmente, il ricorrente chiede che vengano decise le due eccezioni, l'una diretta a contestare il ricorso alla procedura di iscrizione nei ruoli esattoriali e l'altra diretta a dimostrare la non debenza delle somme.

Passando ora, al merito della questione, occorre, tracciare brevi cenni sul procedimento di opposizione a sanzioni amministrative. La depenalizzazione delle violazioni al CDs, ha reogoltao il giudizio di opposizione a verbali e cartelle, atte ad ottenere il pagamento di sanzioni per tali infrazioni, con le norme del processo civile, ed in particolare secondo consolidata giurisprudenza, il detto processo e' equiparato a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che attore in senso sostanziale resta pur sempre l'ente che ha irrogato la sanzione tenuto all'onere della prova. Pertanto il processo de quo e' regolato dal principio di cui all'art 2697 cc secondo cui "onus probandi incubit ei qui dicit. Tale delucidazione, ci porta a ritenere, con univoca certezza, che il resistente deve dar prova dell'esistenza delle condizioni di legge necessarie per il formarsi validamente della propria pretesa creditizia. In particolare, nella fattispecie de qua, e' onere della PA, attore in senso sostanziale, di fronte alla contestazione del ricorrente di non aver avuto notificato i verbali riportati nella cartella, di dimostrare al magistrato la non veridicita' di quanto sostenuto dal ricorrente. La cartella esattoriale e l'iscrizione del ruolo, costituisce la fase finale di un procedimento amministrativo volto al recupero delle somme. Il detto atto, per poter esistere deve essere sorretto dagli atti endoprocedimentali necessariamente richiesti dalla legge. Nella fattispecie de qua, occorre che la PA provi, di aver regolarmente redatto i verbali de quibus e che gli stessi sono stati ritualmente notificati al ricorrente, nei termini previsti a pena di decadenza. Orbene, nella fattispecie de qua, sono prodotte, agli atti alcune fotocopie. Il ricorrente, formula una precisa eccezione che questo giudice ritiene di elevato pregio. In primis contesta la potesta' di autentica del predetto soggetto, e di poi considerando tali atti semplici fotocopie le impugna, sostanzialmente ex art 2712 e 2719 cc. Orbene, spetta a questo giudice esaminare, se le copie sono da ritenersi conformi all'originale o meno. In tema di potesta' per autenticare le copie, l'art 18 del DPR 445/00, attribuisce la detta facolta' anche a funzionari della Pa, purché gli stessi siano espressamente autorizzati a cio', o in ogni caso siano i soggetti responsabili del procedimento. Nell'ottica del processo civile, ispirato al principio cardine dell'art 2697 cc, il resistente aveva l'onere di produrre o gli originali o le copie autentiche.

Orbene, poiché si tratta di copie non conformi le stesse sono da considerarsi a rango di fotocopie e soggette al regime di cui agli artt 2712 e 2719 cc. A mente dell'art 2719 cc, le copie di scritture non autenticate hanno la stessa valenza di quelle autenticate, se non vengono espressamente e formalmente disconosciute dalla parte contro cui sono prodotte (cass 7745/90; 2330/84; 166/76). L'impugnazione di dette fotocopie, ritualmente proposta, impone al giudice di non poter



fondare la propria decisione su detti atti e di non doverli considerare con la conseguente declaratoria di mancanza di prova della pretesa creditizia del resistente

Avendo in ogni caso la Prefettura prodotto atti che non sono presi in considerazione solo perché in fotocopia, trattandosi di annullamento per mero errore nella produzione di documenti, che se prodotti ritualmente provavano il credito si compensano le spese

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, Avv Antonio Iannello decidendo definitivamente, sull'opposizione di cui in atti e disattendendo ogni ulteriore richiesta:

- a) Annulla la cartella esattoriale impugnata, e dichiara non dovute le somme, in essa riportate;
- b) Compensa le spese

Così deciso in Torre Annunziata, 18.11.06

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Avv Antonio Iannello

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORRE ANNUNZIATA
Depositario in Cancelleria
6 MAR 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Marcello JULIANO)

